

Avv. MARCELLO ANGELO DI IORIO
Via P. Gobetti 8 – 65121 Pescara
Tel 085.4211643 Cell. 339.6178709
avvmarcelloangelodiiorio@puntopec.it
Cod. Fisc. DRI MCL 70D01 F777L

Avv. CLAUDIA ACCIAVATTI
Via P. Gobetti 8 – 65121 Pescara
Tel 085.4211643 Cell. 338.3692028
avv.claudiaacciavatti@pec.it
Cod. Fisc. CCV CLD 77A58 G482Z

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZIO

Sede di ROMA

RICORSO per MOTIVI AGGIUNTI al giudizio RG 4411/2020

Udienza del 15.12.2020

La dott.ssa CARPINETA FEDERICA, Cod. Fisc. CRPFRC76E69H501P, nata a ROMA (RM), il 29.05.1976, e residente in Francavilla al Mare (CH), rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Angelo DI IORIO (Cod. Fisc. DRI MCL 70D01 F777L) e dall'Avv. Claudia ACCIAVATTI, del foro di Pescara (PE) elettivamente domiciliata presso lo studio legale in Pescara (PE), alla Via P. Gobetti 8, come da dichiarazione contenuta nella procura ad litem, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria: al n. fax 085.4211643 e P.E.C.: avvmarcelloangelodiiorio@puntopec.it e avv.claudiaacciavatti@pec.it,

– Ricorrente;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (in seguito M.I.U.R.) (Cod. Fisc. 80185250588) in persona del Ministro p.t., per il Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 8 del decreto ministeriale M.I.U.R. n.863/2018 del 18.12.2018, come richiamato nel successivo DDG MIUR n.2015/2018 del 20.12.2018, nella persona del Presidente, incaricato di redigere la "Griglia di Valutazione della Prova Scritta", dom.to rapp.to e difeso come per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la sede di Roma (RM), indirizzo pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

Amministrazione resistente;

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche (Cod. Fisc. 80007610423), in persona del Dirigente Scolastico p.t., per la Commissione Esaminatrice nella persona del Presidente, incaricata di valutare le prove scritte per gli aspiranti DSGA della Regione Abruzzo, dom.to rapp.to e difeso come per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la sede di Ancona (AN), indirizzo pec: ads.an@mailcert.avvocaturastato.it;

Amministrazione resistente;

nonchè

DI PERSIO PAOLA, residente in Pescara (PE) (65125), alla Strada Valle Fuzzina 30;

Controinteressato;

avente ad oggetto la declaratoria del diritto della ricorrente alla correzione della seconda prova scritta del Concorso bandito per l'assunzione di Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi (in seguito D.S.G.A.) ex DM 863/2018 e DDG 2015/2018;

PER L'ANNULLAMENTO

1) del D.M. M.I.U.R. n.863/2018 del 18.12.2018 nella parte in cui dispone che per essere ammessi alla prova orale ai sensi dell'art.7, comma 3 “.. *nel caso in cui il candidato riporti un punteggio nella prova inferiore a 21 punti, non si procede alla correzione della prova teorico-pratica. Accedono alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, in ciascuna delle prove, un punteggio di almeno 21/30 ..*” (Cfr. Allegato 1 del fascicolo di parte ritualmente depositato);

2) del DDG MIUR n.2015/2018 del 20.12.2018 nella parte in cui dispone che per essere ammessi alla prova orale ai sensi dell'art.13, comma 4 “.. *nel caso in cui il candidato riporti un punteggio nella prova inferiore a 21 punti, non si procede alla correzione della prova teorico-pratica. Accedono alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, in ciascuna delle prove, un punteggio di almeno 21/30 ..*” (Cfr. Allegato 2 del fascicolo di parte ritualmente depositato);

3) della Graduatoria della Prove Scritte pubblicata dall'Ufficio Scolastico Regionale della Marche che ha curato la fase concorsuale per conto degli aspiranti DSGA della Regione Abruzzo; più in particolare la Graduatoria datata 20.02.2020 e pubblicata con valore di notifica dal MIUR Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale Ufficio II DDG 214 del 20.02.2020 prot.n.: m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI.R.0000214.20-02-2020 nella parte in cui non include tra gli ammessi agli orali il nominativo della ricorrente per aver conseguito alla prima prova scritta il punteggio di 18/30 (Cfr. Allegato 3 del fascicolo di parte ritualmente depositato);

4) della Griglia di Valutazione denominata “Griglia di valutazione dei sei quesiti a risposta aperta della prova scritta per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)” pubblicata sul sito del Ministero dell'Istruzione per come definita dal Comitato tecnico-scientifico ministeriale in virtù di delega contenuta nel D.M. M.I.U.R. n.863/2018 del 18.12.2018 e nel successivo DDG MIUR n.2015/2018 del 20.12.2018 (Cfr. Allegato 4 del fascicolo di parte ritualmente depositato);

5) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, più in particolar, per quanto più interessa in questa sede a mezzo di presenti Motivi Aggiunti della Graduatoria di merito pubblicata dall'Ufficio Scolastico Regionale della Marche che ha curato la fase concorsuale per conto degli aspiranti DSGA della Regione Abruzzo; più in particolare Decreto DDG 764 del 03.08.2020 – Direzione Generale Ufficio II prot.n.: m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI.R.0000764.03-08-2020, rettificato con Decreto DDG 773 del 05.08.2020 – Direzione Generale Ufficio II prot.n.: m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI.R.0000773.05-08-2020, rettificato con Decreto DDG 799 del 12.08.2020 – Direzione Generale Ufficio II prot.n.: m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI.R.0000799.12-08-2020 (Cfr. Allegato 8 – Decreto Pubblicazione Graduatoria Definitiva, provvedimento impugnato) nonché di ogni altro atto e/o provvedimento allo stato sconosciuto avverso il quale si formula espressa riserva di motivi aggiunti.

φ φ φ φ φ φ φ φ

A mezzo del presente ricorso per motivi aggiunti i procuratori intendono riportarsi alla ricostruzione di fatto ed ai motivi del ricorso introduttivo già alla cognizione del Collegio

significando la definizione della procedura concorsuale a mezzo della pubblicazione della impugnata Graduatoria Definitiva, in questa sede oggetto di specifica impugnazione. Per quanto di ragione, la ricorrente intende richiamare la descrizione del “Fatto” e gli elementi di “Diritto” compreso i motivi di impugnazione già rappresentati nell’atto introduttivo del presente giudizio al fine di ribadirne i contenuti.

FATTO

La ricorrente avanzava formale istanza di partecipazione al Concorso per l’assunzione di Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi di cui al DM 863/2018 e Bando contenuto nel DDG 2015/2018 che metteva a concorso un numero complessivo di n.2.004 posti divisi per le n.18 Regioni italiane.

La prova concorsuale prevedeva una prima prova preselettiva, una seconda prova scritta e una terza prova orale.

I medesimi DM e DDG, sopra emarginati, prevedevano una rigidissima prova preselettiva *“consiste nella somministrazione di 100 quesiti, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte”* e che per essere ammessi alla successiva prova scritta occorreva il conseguimento di un punteggio non predeterminabile stante il disposto della sola limitazione numerica della quota del triplo dei posti disponibili, fatta salva la possibilità di *“coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi”*.

La ricorrente superava la prova preselettiva con il brillante punteggio di 93/100 posizionandosi al 21 posto della graduatoria (Cfr. Allegato 5 del fascicolo di parte ritualmente depositato); il risultato conseguito permetteva alla stessa di accedere alla successiva fase consistente nella prova scritta, più in particolare n.2 prove scritte.

Sul punto, l’art.13 del Bando di Concorso “Prova scritta” dispone

“1 ... una prova costituita da sei domande a risposta aperta, volta a verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all’allegato B del decreto ministeriale ed una prova teorico-pratica, consistente nella risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione di un atto su un argomento di cui all’allegato B del decreto ministeriale”

“4 ... La commissione assegna alle prove scritte di cui al comma 1 un punteggio massimo di 30 punti ciascuna. A ciascuno dei sei quesiti a risposta aperta di cui al precedente comma 1, lettera a), la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e 5 che sia multiplo intero di 0,5 ... La commissione procede prioritariamente, per ciascun candidato, alla correzione della prova di cui al comma 1, lettera a). Nel caso in cui il candidato riporti un punteggio nella predetta prova inferiore a 21 punti, non si procede alla correzione della prova teorico-pratica” “... Accedono alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, in ciascuna delle prove, un punteggio di almeno 21/30. Il punteggio delle prove scritte è dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle prove”.

Per completezza, il comma 5 del medesimo articolo del Bando Concorsuale riferisce che *“5. La griglia di valutazione della prova scritta è predisposta dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 8 del decreto ministeriale ed è pubblicata sul sito internet del Ministero prima dell’espletamento della prova scritta”*. (Cfr. Allegato).

La ricorrente eseguiva entrambe le prove scritte e rimaneva in attesa di conoscerne l’esito e dunque della pubblicazione della graduatoria degli ammessi alla prova orale.

Con provvedimento datato 20.02.2020 e pubblicato sul sito del MIUR per la Regione Marche, prot.n.: m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI.R.0000214.20-02-2020 valevole per i concorrenti della Regione ABRUZZO, la Commissione Esaminatrice

comunicava l'elenco degli ammessi alla prova orale (Cfr. Allegato) e, constatata la propria assenza, la ricorrente avanzava formale istanza di accesso agli atti per apprendere che ella stessa aveva avuto corretto la sola prima prova scritta delle due eseguite essendole stato riconosciuto il voto di 18/30 (Cfr. Allegato 6 del fascicolo di parte ritualmente depositato); detta valutazione come da comma 4 dell'art.13 del Bando di Concorso non era ritenuta idonea al superamento della prima prova ed impediva alla Commissione Esaminatrice di dare corso alla correzione del secondo elaborato scritto.

φ φ φ φ φ φ φ φ

L'originario ricorso la cui udienza di merito è stata fissata con Ordinanza Cautelare n.4928/2020 Reg.Prov.Cau del 20.07.2020 alla data del 15.12.2020, contiene n.2 motivi di impugnazione in questa sede assolutamente richiamati e ribaditi:

- a) il primo rivolto alla soglia di 21/30 individuata per il superamento della prova scritta nel DM e nel Bando concorsuale (cfr. Allegato 1 e 2);
- b) il secondo rivolto avverso la “griglia di valutazione” redatta dal Comitato tecnico-scientifico (cfr. Allegato 4) che ha impedito una corretta e logica valutazione degli elaborati della candidata (cfr. Allegato 6).

A) Primo motivo : IRRAGIONEVOLE ED ARBITRARIA VIOLAZIONE DELLE NORME REGOLANTI LE PROCEDURE CONCORSUALI – ECCESSO DI POTERE LESIVO DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS.

Le argomentazioni che seguono vogliono porre l'accento sulla irragionevole ed arbitraria scelta compiuta nel Bando di determinare la “soglia dei 21 punti”, troppo elevata rispetto alla mera sufficienza (18 punti), per l'accesso alle prove orali.

La considerazioni traggono spunto dall'orientamento espresso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III Bis, - sicuramente già noto al Collegio giudicante - reso in occasione di una precedente prova concorsuale, più precisamente il “Concorso Docenti 2016”.

Essenzialmente, e per quanto in questa sede interessa al ragionamento, il Tar Lazio “giustifica” la possibilità di avere soglie per le varie prove di accesso superiori alla “sufficienza” allorquando si è in presenza di un ALTO NUMERO DI PARTECIPANTI rispetto ai posti banditi. Va da sé che tale “giustificazione” di discostarsi dalla normativa generale non può riguardare il caso di specie caratterizzato:

- a) da un basso numero di partecipanti alla prova scritta (ammessi alla prova scritta in teorici 40 candidati);
- b) i posti messi a Bando risultano ad origine assolutamente insoddisfacenti a soddisfare le richieste presenti negli Istituti Scolastici abruzzesi.

Punto di partenza è l'art. 400, comma 11, del D.Lgs. n. 297/1994 “... *impedendo di scendere sotto la soglia dei 6/10, non preclude invece la possibilità che, per concorsi come quello in esame, sia stabilita una soglia minima più alta, ciò che in sé corrisponde all'esigenza, ragionevole ed apprezzabile favorevolmente, di effettuare – soprattutto nei concorsi caratterizzati da un alto numero di partecipanti e di posti banditi – una stringente selezione dei più meritevoli, in perfetta linea con i principi scolpiti dall'art. 97 Cost..* Pertanto, appare ragionevole e non bisognevole di

particolari specificazioni motivatorie la scelta di fissare, nel concorso in questione, una soglia minima di punteggio per l'accesso alle prove orali di 28/40, commisurata a 7/10 e, dunque, più alta di 1/10 soltanto rispetto a quella stabilita come minimun inderogabile dalla norma sopra evocata..."

Nonostante detta unica apertura operata dal TAR LAZIO – che ad ogni buon conto mal si attaglia all'odierna condizione - il Consiglio di Stato nega tale possibilità in considerazione della puntuale procedimentalizzazione delle modalità di valutazione delle prove concorsuali statuita dalla fonte primaria.

Ad esser messa in discussione, in sostanza, è la possibilità data all'Amministrazione – confermata dal TAR – di fissare una soglia minima più alta per l'accesso alle prove orali del concorso, rispetto a quella prevista dall'art. 400 del Testo Unico predetto.

A parere della sesta sezione del Consiglio di Stato, la tipizzazione della procedura concorsuale per l'accesso all'insegnamento scolastico prevista dal D.Lgs. n. 297/1994 non consente all'Amministrazione la possibilità di discostarsi dalle disposizioni dettate dall'art.400.

Secondo i giudici di Palazzo Spada, non può essere introdotto “un ulteriore criterio selettivo”. In sostanza, la dettagliata procedimentalizzazione delle modalità di valutazione delle prove concorsuali, come elaborata dalla fonte di rango primario, non consente in alcun modo all'amministrazione di fissare soglie più alte per il superamento delle suddette prove, atteso che, in ogni caso, la previsione posta dal legislatore, consente già la selezione di soggetti capaci e meritevoli, garantendo, in ogni caso, la positiva valutazione solo con l'attribuzione agli elaborati dei candidati di un punteggio che tocchi la sufficienza.

Il reclutamento nella P.A. deve essere raccordato con la tassatività di una disposizione di rango primario e l'ampiezza della discrezionalità dell'Amministrazione nella valutazione della selettività delle prove.

La giurisprudenza costituzionale ha più volte avuto modo di specificare che: *“Il concorso pubblico, previsto dall'articolo 97 della Costituzione, costituisce la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione, e ad esso può derogarsi solo **in presenza di peculiari situazioni giustificatrici**, nell'esercizio di una discrezionalità che trova il suo limite nella necessità di garantire il buon andamento della P.A., e **sempre che le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie e irragionevoli forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi.**”*

Ove se ne sentisse il bisogno, la Corte Costituzionale, dunque, ha chiarito con fermezza che, in ogni caso, la discrezionalità dell'Amministrazione non può e non deve sostanziarsi in irragionevoli ed arbitrarie forme di restrizione, che possano concretarsi sia in poco comprensibili requisiti di accesso alla procedura concorsuale, sia in criteri di valutazione che fondino un grado di selettività così ampio da ledere il senso stesso del procedimento selettivo.

A tale finalità risponde proprio il disposto di cui ai commi 9 e 11 dell'art. 400 del D. Lgs.n.297/1994. Tali norme, seppur idonee a delimitare il grado di selettività possibilmente scelto dall'Amministrazione, contribuiscono a dare trasparenza, stabilità e certezza ai pubblici concorsi, valorizzandone il carattere dell'imparzialità.

Appare, dunque, assolutamente arbitrario e privo di motivazione il criterio utilizzato nel Bando impugnato, inutilmente restrittivo, allorquando impone nella prova scritta la

necessità di raggiungere una soglia così alta (21/30) per l'accesso alle prove orali, in presenza di un numero limitatissimo di candidati (max 40).

Se già in linea di principio esistono delle resistenze giuridiche alla soglia imposta nel Bando (21/30), sul punto, preme ulteriormente insistere alla luce del valore “falcidiante” riconosciuto alla primissima prova preselettiva che ha avuto il merito di ridurre in maniera drastica al minimo la platea dei candidati. Difatti, la scelta compiuta dall'Amministrazione Scolastica ha consentito l'accesso alla prova scritta al solo limite del “*numero di candidati pari al triplo dei posti disponibili nella singola sede*”. Detta scelta – inflessibile – ha determinato una rigida selezione dei candidati ammettendo alla prova scritta solamente l'eccellenza degli aspiranti vincitori .. nel caso di specie, per la Regione Abruzzo hanno avuto la possibilità di accedere alle prove scritte solo quei candidati che hanno ottenuto 90/100 (cfr. Allegato).

E' di tutta evidenza che l'azione amministrativa – come intesa dal MIUR – non assicuri quel giusto temperamento tra le esigenze di economicità e celerità da una parte e parità di trattamento e certezza delle soglie di accesso dall'altra parte.

In tal senso, il Ministero dell'Istruzione ben avrebbe potuto perseguire l'indicato bilanciamento prevedendo una soglia di sbarramento pari alla sufficienza, vale a dire 18/30 (riparametrato: 6/10 come più volte “suggerito” da diverse Sentenze di diversi TAR, ivi compreso il TAR Lazio, Roma, Terza Sezione Bis).

La scelta compiuta dall'Amministrazione Scolastica è censurabile sia sotto il profilo della manifesta arbitrarietà ed illogicità, oltre che della irragionevolezza, avendo preveduto una soglia minima troppo alta in considerazione del piccolo numero dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta. Una vera e propria “deviazione della funzione” della prova che è definibile al pari di un illegittimo sviamento dell'operato dell'Amministrazione Scolastica nell'esercizio dell'azione amministrativa **trattasi di concorso atteso da oltre un decennio e che vuole selezionare una professionalità assente in moltissimi Istituti Scolastici** cui l'Amministrazione Scolastica è spesso costretta a sopperire “illegittimamente” assegnando mansioni a personale privo delle necessarie esperienze e qualifiche.

B) Secondo motivo : IRRAGIONEVOLE E ILLOGICA DETERMINAZIONE DEI VALORI DELLA GRIGLIA PREDISPOSTA DAL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO – SVIAMENTO LESIVO DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS.

Il voto numerico – secondo una consolidata giurisprudenza – attribuito dalle competenti Commissioni alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame, deve esprimere e sintetizzare il giudizio tecnico discrezionale della Commissione, contenendo in se stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti.

Partendo da questo assunto, la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità amministrativa di valutazione, deve necessariamente assicurare la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato.

Con il presente motivo di ricorso la ricorrente non chiede al giudice amministrativo adito la rivalutazione degli elaborati, piuttosto evidenziare una serie di elementi idonei a determinare uno sviamento logico e una immediata contraddittorietà valutativa (Cfr. T.a.r. Lazio, Roma, sez. II, 30.03.2016, n. 3901).

Il vizio di logicità riguarda la griglia di valutazione, più in particolare la modulazione della griglia entro cui graduare il giudizio. Il punteggio concretamente attribuito a ciascun elaborato, in applicazione delle fasce di valutazione predisposte dalla griglia, risulta illogico ed assolutamente forviante rispetto al giudizio offerto dai commissari, la cui corretta valutazione non trova riscontro immediato e puntuale negli specifici punteggi assegnati alla ricorrente. In breve, la valutazione voluta dalla Commissione non rispecchia da un punto di vista numerico il giudizio reso in favore della ricorrente.

Il punto di partenza resta la valutazione eseguita dalla Commissione Esaminatrice e l'oggetto di contestazione viene individuato nella inidoneità ed illogicità della modulazione della griglia imposta dal Comitato tecnico-scientifico ministeriale.

Il Bando prescrive che *“Art.13, comma 4 - La commissione assegna alle prove scritte di cui al comma 1 un punteggio massimo di 30 punti ciascuna. A ciascuno dei sei quesiti a risposta aperta di cui al precedente comma 1, lettera a), la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e 5 che sia multiplo intero di 0,5 .. La commissione procede prioritariamente, per ciascun candidato, alla correzione della prova di cui al comma 1, lettera a). Nel caso in cui il candidato riporti un punteggio nella predetta prova inferiore a 21 punti, non si procede alla correzione della prova teorico-pratica ... Accedono alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, in ciascuna delle prove, un punteggio di almeno 21/30.”* (Cfr. Allegato 2).

Al successivo comma 5 del medesimo articolo *“La griglia di valutazione della prova scritta è predisposta dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 8 del decreto ministeriale ed è pubblicata sul sito internet del Ministero prima dell’espletamento della prova scritta”*. (Cfr. Allegato 2).

Di seguito viene rappresentata la Griglia di valutazione dei sei quesiti a risposta aperta della prova scritta per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) rinvenuta sul sito del Ministero Istruzione Università e Ricerca (Cfr. Allegato 4) che specificatamente riferisce *“La prova scritta, di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a) del bando è volta a verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all’allegato B del Decreto ministeriale n. 863 del 18 dicembre 2018. La Commissione assegna alla prova scritta di cui al comma 1, lettera a) un punteggio massimo di 30 punti. Per ciascuno dei sei quesiti a risposta aperta il punteggio è compreso tra zero e 5, con progressione per multiplo intero di 0,5, ed è assegnato in base ai criteri e ai punteggi di seguito indicati:*

inquadramento normativo (uso della normativa di riferimento)					
	insufficiente	lacunoso	lacunoso	adeguato	ottimo
prova n.1	0	0.5	1	1.5	2
prova n.2	0	0.5	1	1.5	2
prova n.3	0	0.5	1	1.5	2

prova n.4	0	0.5	1	1.5	2
prova n.5	0	0.5	1	1.5	2
prova n.6	0	0.5	1	1.5	2

sintesi e aderenza al quesito (chiarezza e correttezza del testo)							
	insufficiente	lacunoso	lacunoso	lacunoso	adeguata	ottimo	ottimo
prova n.1	0	0.5	1	1.5	2	2,5	3
prova n.2	0	0.5	1	1.5	2	2,5	3
prova n.3	0	0.5	1	1.5	2	2,5	3
prova n.4	0	0.5	1	1.5	2	2,5	3
prova n.5	0	0.5	1	1.5	2	2,5	3
prova n.6	0	0.5	1	1.5	2	2,5	3

Riassumendo sono previsti due criteri di valutazione:

il primo criterio riguardante il corretto l'inquadrimento della prova rispetto alla normativa vigente con valutazione minima utile al superamento della prova di un punteggio di 1,5;

il secondo criterio riguardante la corretta redazione del testo con valutazione minima utile al superamento della prova di un punteggio di 2;

quanto sopra trova conferma nel fatto che la somma dei punteggi “adeguato”, quale punteggio minimo utile al superamento della prova, determina un totale di punti 21

(punti 1.5 per 6 prove “primo criterio” e punti 2 per numero 6 prove “secondo criterio”)

che ai sensi del richiamato “Art.13, comma 4 ... Nel caso in cui il candidato riporti un punteggio nella predetta prova inferiore a 21 punti, non si procede alla correzione della prova teorico-pratica ...” (Cfr. Allagato Bando di Concorso).

La illogicità manifesta della errata valutazione delle prove è generata da una contestazione prettamente matematica ... di matematica elementare ... ed è riferita alla seguente circostanza che evidenzierà con chiarezza disarmante la erroneità di una corretta valutazione delle prove – in questa sede, quelle della ricorrente – rispetto alla griglia come determinata dal comitato tecnico ministeriale.

E' indubbio che la votazione è espressa in trentesimi; che dunque il punteggio minimo utile al superamento delle prove non sia la mera sufficienza quanto un quid in più .. difatti prendendo a riferimento la griglia del primo criterio, quello normativo, è di semplice evidenza che il comitato tecnico ha inteso qualificare n.4 tipologie di giudizio:

insufficiente (convenzionalmente, un voto inferiore a 5 – se espresso in decimi)

minimo lacunoso (convenzionalmente, un voto pari 5 – se espresso in decimi)

massimo lacunoso (convenzionalmente, un voto pari 6 se espresso in decimi, voto 18 se espresso in trentesimi)(trattasi di un voto “sufficiente” sul testo ma non utile a superare la prova scritta come previsto dal Bando ..)

adeguato (convenzionalmente, un voto pari 7 se espresso in decimi, voto 21 se espresso in trentesimi)(trattasi di un voto “buono” sul testo e la prima valutazione utile a superare la prova scritta come prescritto dal Bando ..)

ottimo (convenzionalmente, un voto pari 10 se espresso in decimi, voto 30 se espresso in trentesimi)(trattasi di voto massimo come prescritto dal Bando ..).

Ebbene, in maniera ancora più chiara ed analitica:

giudizio	griglia	in decimi	in trentesimi
lacunoso (non utile)	1	6	18
adeguato (primo utile)	1.5	7	21
ottimo	2	10	30

Così rappresentata la questione appare assolutamente evidente l’anomalia che si vuole contestare alla griglia imposta dal comitato-tecnico che ha impedito alla commissione di esprimere in maniera corretta non tanto il proprio giudizio quanto l’incidenza di detto giudizio sulla posizione della ricorrente.

Il valore attribuito dalla griglia al giudizio “adeguato” è scorretto ed è manifesto di una illogicità che necessita di una legittima riforma.

Il valore “1.5 = adeguato ” posto tra il valore “1 = lacunoso” ed il valore “2 = ottimo”, proprio perché posto metà strada tra il corrispondente volare in decimi “6” e “10” non può essere inteso con valore “7”, ma più correttamente con valore “8” ..

Detta elementare constatazione determina una prima manifesta illegittimità poiché sostanzialmente in maniera illogica (vizio denunciato) la composizione della griglia in considerazione del primo criterio innalza ulteriormente la quota minima utile al superamento della prova scritta riferendola “di fatto” ad un punteggio pari a 24 (il valore del voto 8 espresso in trentesimi) in aperto contrasto con quanto disposto dal medesimo Bando Concorsuale nel richiamato “*Art.13, comma 4 ... Nel caso in cui il candidato riporti un punteggio nella predetta prova inferiore a 21 punti, non si procede alla correzione della prova teorico-pratica ...*” (Cfr. Allagato Bando di Concorso).

In maniera assolutamente negligente la griglia non esprime numericamente il giudizio che la commissione d’esame ha voluto riferite all’elaborato della ricorrente. Dunque, con il presente motivo di ricorso non si vuole chiedere al giudice adito la rivalutazione dell’elaborato (nei termini sopra specificati) e non si vuole neanche discutere la valutazione compiuta dalla commissione (competenze tecniche proprie degli esperti nominati dal MIUR), piuttosto contestare l’assenza di corrispondenza tra il giudizio valutativo espresso dalla commissione ed il dato numerico scaturito dai riferimenti contenuti nella griglia ministeriale. Il vizio è dunque celato in un subdolo ed oscuro meccanismo matematico determinato da una illogica composizione della griglia che mal si concilia che il giudizio espresso dai commissari.

L'incidenza di tale sleale meccanismo risulta evidente allorché dai dati astratti si procederà ad analizzare i punteggi della ricorrente; trattasi di documentazione rimessa dalla Commissione previa richiesta di accesso agli atti.

1 Prova Scritta: riferimento A26 riconducibile a Carpineta Federica, attuale ricorrente:

inquadramento normativo (uso della normativa di riferimento)							
	giudizio	griglia	decimi	trentesimi		corretto in decimi	corretto in trentesimi
prova n.1	adeguato	1.5	7	21		8	24
prova n.2	ottimo	2	10	30		10	30
prova n.3	adeguato	1.5	7	21		8	24
prova n.4	lacunoso	1	6	18		6	18
prova n.5	lacunoso	1	6	18		6	18
prova n.6	lacunoso	1	6	18		6	18

Le considerazioni sino a questo punto svolte valgono parimenti per il secondo criterio riguardante la redazione dell'elaborato per sintesi e aderenza al quesito.

Anche in questo caso, premesso quanto sopra riferito, in maniera analitica:

giudizio	griglia	in decimi	in trentesimi
(primo) lacunoso (non utile)	0,5	5,5	17
(secondo) lacunoso (non utile)	1	6	18
(terzo) lacunoso (non utile)	1,5	6,5	19
adeguato (primo utile)	2	7	21
(primo) ottimo	2.5	9,5	27
(secondo) ottimo	3	10	30

In questa seconda prospettazione mutano le voci ma non la sostanza dell'anomalia rilevata ed oggetto della odierna contestazione.

Il valore attribuito dalla griglia al giudizio "adeguato" è scorretto ed è manifesto di una illogicità che necessita di una legittima riforma.

Il valore "2 = adeguato" posto tra il valore "1,5 = lacunoso" ed il valore "2,5 = ottimo", proprio perché posto a metà strada tra il corrispondente valore in decimi "6,5" e "9,5" non può essere inteso con valore "7", ma più correttamente con valore "8" ..

Detta elementare constatazione determina la medesima manifesta illegittimità poiché sostanzialmente in maniera illogica (vizio denunciato) la composizione della griglia in considerazione anche del secondo criterio innalza ulteriormente la quota minima utile al superamento della prova scritta riferendola "di fatto" ad un punteggio pari a 24 (il valore del voto 8 espresso in trentesimi) in aperto contrasto con quanto disposto dal medesimo Bando Concorsuale nel richiamato "Art.13, comma 4 ... Nel caso in cui il

candidato riporti un punteggio nella predetta prova inferiore a 21 punti, non si procede alla correzione della prova teorico-pratica ...” (Cfr. Allagato Bando di Concorso).

2 Prova Scritta: riferimento A26 riconducibile a Carpineta Federica, attuale ricorrente:

sintesi e aderenza al quesito (chiarezza e correttezza del testo)							
	giudizio	griglia	decimi	trentesimi		corretto in decimi	corretto in trentesimi
prova n.1	3 lacunoso	1,5	6,5	19		6.5	19
prova n.2	adeguato	2	7	21		8	24
prova n.3	adeguato	2	7	21		8	24
prova n.4	3 lacunoso	1,5	6,5	19		6.5	19
prova n.5	adeguato	2	7	21		8	24
prova n.6	2 lacunoso	1	6	18		6	18

Riepilogando quanto emerso dalla disamina matematica delle valutazioni delle due prove:

	1 criterio	trentesimi corretto		2 criterio	trentesimi corretto		media criteri Bando
	A	B		C	D		E
prova n.1	1.5	24		1,5	19		21.5
prova n.2	2	30		2	24		27
prova n.3	1.5	24		2	24		24
prova n.4	1	18		1,5	19		18.5
prova n.5	1	18		2	24		21
prova n.6	1	18		1	18		18

la somma del punteggio numerico resta sempre 18/30 (somma punteggio colonna A + C come da valutazione espressa dalla commissione) ma il valore effettivo di tale punteggio che la griglia tecnica non riesce ad esprimere e pari a 21,5 (media colonna E), valore utile al superamento della prima prova scritta.

A tal proposito, giova rammentare che la presente richiesta giudiziale ha lo scopo di favorire la mera correzione del secondo elaborato della prova scritta e solo in caso di esito positivo di consentire alla ricorrente l'accesso alla prova orale.

φ φ φ φ φ φ φ φ

Per quanto sopra detto, salvo ulteriormente argomentare e dedurre ed indicare motivi aggiunti, l'odierna ricorrente, come rappresenta e difesa,

RICORRERE

all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Lazio, affinché voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

già rassegnate nell'atto introduttivo ed in questa sede richiamate e ribadite,

nel merito, dichiarare illegittimo e quindi annullare, previa sospensiva incidentale,

1) il D.M. M.I.U.R. n.863/2018 del 18.12.2018 nella parte in cui dispone che per essere ammessi alla prova orale ai sensi dell'art.7, comma 3 “.. *nel caso in cui il candidato riporti un punteggio nella prova inferiore a 21 punti, non si procede alla correzione della prova teorico-pratica. Accedono alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, in ciascuna delle prove, un punteggio di almeno 21/30 ..*” (Cfr. Allegato 1 del fascicolo di parte ritualmente depositato);

2) il DDG MIUR n.2015/2018 del 20.12.2018 nella parte in cui dispone che per essere ammessi alla prova orale ai sensi dell'art.13, comma 4 “.. *nel caso in cui il candidato riporti un punteggio nella prova inferiore a 21 punti, non si procede alla correzione della prova teorico-pratica. Accedono alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, in ciascuna delle prove, un punteggio di almeno 21/30 ..*” (Cfr. Allegato 2 del fascicolo di parte ritualmente depositato);

3) la Graduatoria delle Prove Scritte pubblicata dall'Ufficio Scolastico Regionale della Marche che ha curato la fase concorsuale per conto degli aspiranti DSGA della Regione Abruzzo; più in particolare la Graduatoria datata 20.02.2020 e pubblicata con valore di notifica dal MIUR Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale Ufficio II DDG 214 del 20.02.2020 prot.n.: m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI.R.0000214.20-02-2020 nella parte in cui non include tra gli ammessi agli orali il nominativo della ricorrente per aver conseguito alla prima prova scritta il punteggio di 18/30 (Cfr. Allegato 3 del fascicolo di parte ritualmente depositato);

4) la Griglia di Valutazione denominata “Griglia di valutazione dei sei quesiti a risposta aperta della prova scritta per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)” pubblicata sul sito del Ministero dell'Istruzione per come definita dal Comitato tecnico-scientifico ministeriale in virtù di delega contenuta nel D.M. M.I.U.R. n.863/2018 del 18.12.2018 e nel successivo DDG MIUR n.2015/2018 del 20.12.2018 (Cfr. Allegato 4 del fascicolo di parte ritualmente depositato);

5) la Graduatoria di merito pubblicata dall'Ufficio Scolastico Regionale della Marche che ha curato la fase concorsuale per conto degli aspiranti DSGA della Regione Abruzzo; più in particolare Decreto DDG 764 del 03.08.2020 – Direzione Generale Ufficio II prot.n.: m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI.R.0000764.03-08-2020, rettificato con Decreto DDG 773 del 05.08.2020 – Direzione Generale Ufficio II prot.n.: m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI.R.0000773.05-08-2020, rettificato con Decreto DDG 799 del 12.08.2020 – Direzione Generale Ufficio II prot.n.: m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI.R.0000799.12-08-2020 (Cfr. Allegato 8 – Decreto Pubblicazione Graduatoria Definitiva, provvedimento impugnato) ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento allo stato sconosciuto avverso il quale si formula espressa riserva di motivi aggiunti.

per l'effetto, disporre favorevolmente per la correzione del secondo elaborato della prova scritta ed in caso di esito positivo ammettere la ricorrente alle prove orali essendo alla stessa riconoscibile il punteggio minimo per il superamento della prova scritta della sufficienza (almeno 18/30) - in subordine 21/30 giusto criterio "rivalutato" per come evincibile all'interno del DM e del Bando.

in via istruttoria, voglia l'autorità giudiziaria adita ammettere la documentazione prodotta e disporre eventualmente in merito alla produzione in giudizio in capo all'amministrazione scolastica di ogni documento utile e necessario ai fine della soluzione della presente controversia.

ISTANTA PER LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI: rilevato che per la notifica del ricorso introduttivo risultata oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei litisconsorti/controinteressati (identificati nei soggetti che subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso) nonché della non agevole individuazione degli stessi e dei loro indirizzi di residenza, il medesimo Tribunale Amministrativo Regionale ha autorizzato, ex art. 151 c.p.c., la notifica per pubblici proclami, voglia – ove ritenuto necessario, avendo già provveduto a notiziare tutti i controinteressati della pendenza del giudizio – l'autorità adita anche per il presente ricorso per motivi aggiunti, nei loro confronti, autorizzare la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Regionale per le Marche da valersi quale notifica per pubblici proclami.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. Allegati come indicati nella narrativa del presente atto.

Dichiarazione di valore: il valore del presente procedimento è indeterminabile ed ha ad oggetto l'accesso a procedura concorsuale per lavoro pubblico è pertanto risulta esente dal versamento del contributo unificato in considerazione della certificazione prodotta dalla ricorrente e rimessa in allegato.

Pescara, li 20.10.2020.

Avv. Marcello A. Di Iorio

Firmato digitalmente da: DI IORIO MARCELLO ANGELO
Data: 21/10/2020 09:53:47

Avv. Claudia Acciavatti

Firmato digitalmente da: Claudia Acciavatti
Data: 20/10/2020 19:03:43